



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO  
PROVINCIA DI TRAPANI

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI**

**SOGGIORNO NEL COMUNE**

**DI SAN VITO LO CAPO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 22 DEL 29.06.2011**

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 32 DEL 09.08.2011**

**Articolo 1**  
**Presupposto dell' imposta**

1. Presupposto dell' imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta – campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di San Vito Lo Capo.
2. **Il gettito dell' imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.**

**Articolo 2**  
**Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell' imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all' articolo 1 e non risulta iscritto nell' anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

**Articolo 3**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell' imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. **I proprietari di immobili che pagano l' ICI al Comune di San Vito lo Capo;**
3. **Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall' art. 1;**
4. **Gli appartenenti alle forze dell' ordine che soggiornano per esigenze di servizio;**
5. **I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;**
6. **I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;**

**7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di San Vito lo Capo e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;**

**Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.**

#### **Articolo 4**

##### **Periodo di applicazione**

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/06 – 30/09 di ogni anno

#### **Articolo 5**

##### **Misura dell' imposta**

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L' imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari **al € 0,50** al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

#### **Articolo 6**

##### **Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune, entro il trentuno del mese di agosto, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo 1 giugno - 31, luglio nonchè il relativo periodo di permanenza ed entro il giorno 31 ottobre analoga comunicazione relativa al periodo 1 agosto 30 settembre. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, **copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune, entro 48 ore dall'arrivo del turista. Quest'ultimi soggetti restano obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 31 agosto e 31 ottobre**

## **Articolo 7**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato **o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono** alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.1 **e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art.1 effettuano i versamenti** delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 31 di agosto e 31 di ottobre per i periodi indicati nell'articolo 6 con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.g.s. n°

471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.L.g.s. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n° 689/1981.

### **Articolo 10**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 11**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

### **Articolo 12**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.L.g.s. n° 546/1992.

### **Articolo 13**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2011, si applicano a decorrere dal 1° agosto.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 6e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2011.
3. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

### **Articolo 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.